

R.G. n. 775/2018



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via _____ presso e nello studio dell'Avv. _____ del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione

Attore

contro

S.R.L. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in corso di causa incorporata in S.R.L., elettivamente domiciliata in Schio (VI), Largo Fusinelle 6/B, presso e nello studio dell'Avv. DAL SOGLIO PAOLO e dell'Avv. GASPARIN MATTEO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di corrispettivo di appalto pubblico

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,



- accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo iscritto al n. 8982/2017, emesso dal Tribunale di Vicenza col n. 4096/2017 in data 18 dicembre 2017 e notificato, a mezzo PEC, in data 18 dicembre 2017 e dichiarare che nulla più deve a tale titolo la S.p.A. alla s.r.l.
- condannare la s.r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver proseguito la lite con mala fede o colpa grave".

Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:

"Respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, in denegata ipotesi di revoca dell'ingiunzione opposta, accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettuate e indicate nella fattura oggetto di causa e per l'effetto condannarsi l'attrice a corrispondere la capital somma di euro 152.720,00 IVA compresa, o il diverso importo risultante di giustizia, oltre interessi di mora calcolati con il saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla maturazione al saldo; in ogni caso, accertato e dichiarato che l'opponente agiva in giudizio con mala fede, pronunciarsi condanna al pagamento in favore della convenuta di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; spese e compensi rifusi".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4096/2017 del 18.12.2017 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto il pagamento di € 152.720,00 a titolo di quota del corrispettivo dovuto per un appalto pubblico di servizi aggiudicato dall'Associazione Temporanea di Imprese composta insieme con

s.r.l. al 40% e con s.r.l. al 15%. L'opponente eccepiva: 1) l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo per mancata attestazione di conformità della copia estratta all'originale telematico; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo stata convenzionalmente designata, nel contratto di associazione tra imprese, la cognizione del Tribunale di Roma; 3) la mancata prova della perfetta esecuzione della prestazione del servizio appaltato e comunque l'assoggettamento del pagamento del compenso alle condizioni del rilascio del certificato di conformità dell'opera, alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e all'acquisizione da parte del gruppo aggiudicatario dell'informativa antimafia, con conseguente carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito monitoriamente azionato, il quale peraltro doveva essere decurtato di € 22.542,01 i.v.a. esclusa, attesa la minore fatturazione effettuata al Ministero committente. Chiedeva



quindi, salve le eccezioni pregiudiziali, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituitasi in giudizio, _____ s.r.l. (di seguito, *breviter*, _____ s.r.l.)

replicava che erano state notificate le copie del ricorso, della procura e del provvedimento monitorio debitamente autenticati, che l'opzione convenzionale del Foro competente non era stata formulata in termini esclusivi e che il credito era senz'altro certo, liquido ed esigibile, in quanto oggetto di riconoscimento di debito ad opera della controparte e in quanto le precondizioni burocratiche si erano già avverate, tanto è vero che la stessa capogruppo aveva emesso fattura per l'intero corrispettivo nei confronti del Ministero committente, mentre la decurtazione *ex adverso* eccepita riguardava esclusivamente la quota di compenso della controparte poiché attinente all'esecuzione di attività ad essa riferibili. L'opposta chiedeva quindi la conferma del provvedimento monitorio e la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza attorea di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e assegnava i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.

Rigettate le istanze istruttorie di parte opposta, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ove parte opponente chiedeva *ex novo* la cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto *medio tempore* l'intero credito di

_____ s.r.l. era stato ammesso al concordato di _____ S.p.A., ove era stato deliberato un primo soddisfacimento dei crediti ammessi, per la quota dell'11%, con conseguente accantonamento della somma così dovuta all'odierna controparte nel rispetto delle regole concorsuali. La causa veniva a questo punto trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

In sede di comparsa conclusionale, parte opponente ha confermato la rinuncia ai motivi di opposizione svolti nel corso del giudizio (punto 5) in ragione dell'ammissione dell'intera somma monitoriamente azionata, per l'effetto ribadendo la propria domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed *ex novo* chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Per contro, parte opposta dava atto della sopravvenuta incorporazione nella società _____ s.r.l. e insisteva nelle argomentazioni difensive svolte in corso di causa.

Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare le due eccezioni pregiudiziali sollevate



dall'opponente.

In primo luogo, S.p.A. ha contestato la validità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto le copia degli atti del procedimento monitorio non sarebbero stati corredati dell'attestazione di conformità ai rispettivi originali telematici. Tale eccezione è priva di fondamento, in quanto non vi è ragione di dubitare che gli atti depositati dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, puntualmente muniti delle attestazioni contestate (doc. 10), siano quelli effettivamente notificati al debitore ingiunto, come da relata di notificazione telematica.

In secondo luogo, S.p.A. ha contestato la competenza del Tribunale di Vicenza, ritenendo che le parti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese avessero optato per il Foro esclusivo del Tribunale di Roma, come da clausola 9 del relativo contratto. In realtà, tale clausola non deferisce alcuna competenza esclusiva, mancando ogni espressione lessicale univocamente interpretabile in questo senso. Infatti, laddove dispone che *"Ogni controversia comunque derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà deferita al Foro di Roma"*, intende che l'intero contenzioso scaturente dai rapporti negoziali tra le parti potrà essere devoluto al Tribunale romano, ma non in via esclusiva, bensì in alternativa eventuale rispetto agli altri fori designati dai criteri di connessione legislativi, tra cui quello di esecuzione della prestazione oggetto di causa ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che, nel caso di specie, consente di individuare come competente appunto l'adito Tribunale di Vicenza.

Quanto al merito della vicenda controversa, deve essere intanto esaminata la domanda di natura preliminare di cessazione della materia del contendere.

Tale domanda non merita accoglimento, in quanto ai sensi dell'art. 168 L.Fall. sono solo le azioni esecutive e cautelari che non possono essere iniziate o proseguite nei confronti del patrimonio del debitore. Viceversa, le pronunce di accertamento di un credito e anche di condanna al relativo pagamento possono essere validamente assunte per la costituzione di un titolo esecutivo che potrebbe essere sempre fatto valere, ad esempio, in caso di revoca del concordato, salvo i limiti in cui comunque incorrerebbe il soggetto riconosciuto quale creditore laddove intendesse porre in esecuzione il titolo così acquisito a procedura liquidatoria in corso.

D'altronde, la materia del contendere non può certo dirsi cessata, in quanto la stessa parte opponente, nelle proprie contraddittorie conclusioni da ultimo rassegnate, continua a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



S.p.A. ha però rinunciato ai motivi di opposizione formulati in atto di citazione, come espressamente affermato in sede di comparsa conclusionale (punto 5) e come si desume dalle stesse conclusioni menzionati, nelle quali la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto viene formulata come mera conseguenza dell'inaccoglibile cessazione della materia del contendere e non come conseguenza delle contestazioni originariamente dedotte in ordine all'*an* e al *quantum debeat*.

Tanto è vero che il credito di parte opposta è stato ammesso nel piano di concordato nella sua interezza, come confermato dalla stessa società attrice.

Pertanto, non potendo trovare accoglimento per i suddetti motivi la domanda attorea di cessazione della materia del contendere, non può che prendersi atto della rinuncia alle predette contestazioni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Entrambe le parti hanno poi svolto domanda di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nessuna delle due richieste merita però accoglimento: né quella di parte opponente, non avendo evidentemente parte opposta coltivato in modo ingiustificato le proprie istanze giudiziarie, che infatti in questa sede conducono alla conferma del provvedimento monitorio; né quella di parte opposta, avendo parte opponente rinunciato ai propri motivi di opposizione e non ravvisandosi uno stato di dolo o colpa grave nella pur errata domanda di cessazione della materia del contendere conseguentemente formulata.

In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione, stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e il mancato esperimento di attività istruttoria ulteriore, nonché per la fase di decisione della causa, attesa la rinuncia ai motivi di opposizione che ha semplificato in modo consistente l'attività processuale richiesta alla parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:



Sentenza n. 80/2021 pubbl. il 18/01/2021
RG n. 775/2018
Repert. n. 146/2021 del 18/01/2021

1. rigetta ogni domanda proposta da _____ S.p.A. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4096/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 18.12.2017, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta le domande svolte da entrambe le parti in causa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna _____ S.p.A. a rifondere in favore di _____ s.r.l., ora _____ s.r.l., le spese di lite, liquidate in € 9.785,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.

Così deciso in Vicenza, il 11 gennaio 2021.

Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo

